



Comune di Chiuppano

C.a.p. 36010
Vicenza
C.F. e P.IVA
00336090246
PIAZZA S. DANIELE
☎ 0445/891815
📠 0445/390089

COPIA

ORDINANZA SINDACO N. 11 del 12-03-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 in ipotetiche situazioni di aggregazione non controllabili.

IL SINDACO

VISTI:

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” ed in particolare l’art. 3;
- L’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267/2000;
- Il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;
- Il DPCM del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020;
- Il DPCM del 25 febbraio 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;
- Il DPCM dell’01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 01/03/2020;
- Il DPCM del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020;
- Il DPCM del 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 09/03/2020;
- Il DPCM del 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 11/03/2020;
- L’ordinanza adottata dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria in data 24/02/2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;

- L'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27/01/2020;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2020;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020, recante "ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22/02/2020;
- Le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21/02/2020 ed in data 22/02/2020;
- Le ordinanze adottate dal Ministro della Salute di intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23/02/2020 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;
- La successiva nota del 24/02/2020 prot. n. 87906 della Regione Veneto avente per oggetto "Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Lo Statuto Comunale;
- La Circolare della Prefettura di Vicenza n. 2020/1428 del 11/03/2020;

RITENUTO, ai fini della tutela della salute pubblica, necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria nel Comune di Chiuppano;

CONSIDERATO che il mercato settimanale si svolge in paese il mercoledì mattina richiama un flusso considerevole di persone, con conseguente aggregazione delle stesse e può incidere sulla diffusione del virus, con aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto;

DATO ATTO, infine, che non si è in grado di predisporre idonee misure volte ad evitare assembramenti e affollamento di tutte le aree verdi comunali recintate e non, aree attrezzate, piastre sportive ed area pic-nic, con aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- la chiusura di tutte le aree verdi recintate e non, aree attrezzate, piastre sportive ed area pic-nic fino a venerdì 03 aprile 2020;
- agli operatori del mercato settimanale del mercoledì che vendono prodotti alimentari (i soli consentiti sino al 25 marzo 2020) di adottare tutte le precauzioni necessarie (ad es. numerazione progressiva di attesa) ad evitare assembramenti e a far rispettare ai clienti la distanza di sicurezza di almeno un metro

fatto salvo l'obbligo di rispettare ulteriori disposizioni che siano emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (per es. Ministero della Salute – Regione del Veneto, ecc.).

DISPONE

a chiunque di osservare e rispettare la presente ordinanza;

che questa venga pubblicata sul sito internet istituzionale, oltre che nell'albo pretorio on line;

la comunicazione della presente a:

- Prefetto di Vicenza;
- Questore di Vicenza;
- ULSS 7 Pedemontana;
- Consorzio di Polizia Locale Nevi;
- Stazione dei Carabinieri di Chiuppano;
- Associazioni di categoria del Commercio su aree pubbliche.

AVVERTE

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.P.C.M. dell'08/036/2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'applicazione dell'art. 650, c.p. come previsto dall'art. 3 c. 4 del D.L. 6 del 23/02/2020.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE

F.to Panozzo Giuseppe